

# A.R.S.A.C.

*Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell' Agricoltura Calabrese*

**Sede Legale Viale Trieste,93 – 87100 Cosenza**

\*\*\*\*\*

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

*Ufficio Assistenza e Previdenza*

## DETERMINAZIONE

**Registro delle Determinazioni**

**ARSAC**

N. 113 del 23 FEB, 2024

**OGGETTO:** Riposi giornalieri per allattamento, D.lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.. **Matricola n° 900104.**

**Servizio Finanziario**

Ai sensi della L. R. 4.02.2002 n. 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Maria Tiziana Bisconte

**Pubblicata all'Albo dell'ARSAC**

In data 23 FEB, 2024

e fino al 08 MAR, 2024

**IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.**

*[Firma]*

# A.R.S.A.C.

## **SETTORE AMMINISTRATIVO**

### ***Ufficio Previdenza, Contributi e Affari Giuridici del Personale***

\*\*\*\*\*

Il Dirigente

VISTO:

- la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 12 Ottobre 2023, con il quale la dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Dott. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;
- la deliberazione n. 2/CS del 17 gennaio 2024, del Commissario Straordinario, con la quale sono stati approvati il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e il bilancio di previsione triennale 2024-2026;
- la determinazione n. 753 del 31 luglio 2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale, istituita presso il Settore Amministrativo con sede a Cosenza, al P. Agr. Mario Ciardullo, a far data dal 01.08.2023 e fino al 31.07.2024, con la responsabilità di prima fascia;

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 comma 1 del D.lgs. n° 151/2001, in materia di permessi giornalieri della madre, prevede che *“il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario di lavoro è inferiore a sei ore”*;
- l'art. 40, comma 1, che riconosce al padre lavoratore la facoltà di fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 39;
- il dipendente identificato con **Matricola n° 900104**, in servizio c/o gli Impianti a Fune di Camigliatello (CS) di questa Azienda, con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, con istanza scritta, acquisita al protocollo generale con il n° 2829 del 21 febbraio 2024, ha chiesto, ai sensi degli articoli 39, commi 1 e 2, e dall'articolo 40, comma 1, lett. b, del D.lgs 151/2001 di poter fruire dei periodi di riposo giornaliero per allattamento figli con decorrenza 01/03/2024 e fino al 30/09/2024;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001 prevede che *“i periodi di riposo di cui al commat, hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”*;
- lo stesso dipendente ha presentato domanda di maternità on-line all'INPS - Agenzia di Cosenza, con **richiesta a conguaglio dell'indennità economica**;
- la madre del bambino ha comunicato la propria rinuncia ad avvalersi dei suddetti riposi giornalieri;
- il dipendente ha chiesto di fruire cumulativamente dei periodi di riposo e di poter anticipare di due ore l'uscita pomeridiana;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese

### **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa e ritenuti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI PRENDERE ATTO della richiesta del dipendente **Matricola n° 900104**, in servizio c/o gli Impianti a Fune di Camigliatello (CS) di questa Azienda, con rapporto di lavoro Full Time a tempo indeterminato, per il godimento dei riposi di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001 a far data dal 01/03/2024 e fino al 30/09/2024;

DI SPECIFICARE CHE:

- il richiedente ha diritto, avendo orario di lavoro superiore alle sei ore, a due periodi di riposo di un'ora ciascuno per ogni giornata lavorativa, così come previsto dall'art. 39 del D.lgs. 151/2001 s.m.i. e di poterne usufruire cumulativamente anticipando di due ore l'uscita pomeridiana;
- i periodi di riposo concessi sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti ed è dovuta un'indennità pari all'intero della retribuzione;


DI FARE OBBLIGÒ al dipendente di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della titolarità del beneficio concesso;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'*interessato* per il godimento del permesso retribuito concesso, all'*Ufficio Assistenza e Previdenza*, all'*Ufficio Disciplina*, al *CED*, agli *Impianti a Fune di Camigliatello* e alla *Postazione Timbrature di Cosenza (Pierpaolo Noce)* per i provvedimenti di competenza;

DI RENDERE immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda.

Il Titolare i. E.Q.  
Previdenza, Contributi e  
Affari Giuridici del Personale  
(P. Agr. Mario CIARDULLO)



Il Dirigente  
Settore Amministrativo  
(Dott. Antonio LEUZZI)

